



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Capo Dipartimento Sviluppo sostenibile (DiSS)
Ing. Laura D'APRILE
diss@pec.mase.gov.it

Direttore Generale
Direzione generale economia circolare e bonifiche
(ECB)
Ing. Luca PROIETTI
ecb@pec.mase.gov.it

e p.c. Regione Piemonte - Direzione Ambiente
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Province piemontesi
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
protocollo@cert.provincia.verbania.it
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152-2006 in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127, in relazione all'utilizzo per la copertura di discariche per RSU

Con la presente la Provincia di Asti sottopone a codesto Ministero interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, al fine di ottenere chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024 n. 127.

Con il predetto decreto ministeriale è stato emanato il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006."

Tra gli utilizzi dell'aggregato recuperato rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento, art. 4 del medesimo, non è espressamente indicato l'utilizzo per la copertura di discariche per RSU. Preme far rilevare che questo destino non era presente già nel DM 05/02/1998 per i rifiuti cosiddetti da C&D, ovvero per le tipologie 1 e 2 assorbite dal DM 127/2024, per i quali si prevedeva un utilizzo più generico (realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali). Il DM 05/02/1998 invero indicava espressamente tale destino solo per alcune tipologie di rifiuto, ovvero le tipologie 2.4, 4.4, 7.14, 7.15, 11.2, 12.1, 12.3ⁱ.

Alla luce di ciò questa Amministrazione ritiene che, salvo diverso avviso di codesto Ministero, il recupero di rifiuti C&D ai sensi del DM 127/2024 per la copertura di discariche per RSU possa ritenersi compatibile dal punto vista ambientale, trattandosi comunque di sistema chiuso e già protetto da presidi ambientali (distanza da frangia capillare, sottofondo in argilla, telo in HDPE, ecc.), ma in assenza di esplicito riferimento a tale utilizzo,

parrebbe giuridicamente incompatibile e da ricondurlo ad autorizzazione in ordianria, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Provincia
Dott. Maurizio Rasero

Visto il Dirigente
del Servizio Ambiente
Dott. TOBALDO Edoardo

i 2.4 Tipologia: fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito [010410] [010413], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010507] [010504] [170504], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)[R5]

7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010507] [010504].Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [010505*], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: e) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD)[R5]

11.2 Tipologia: terre e farine fossili disoleate [020399], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso:d) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso; (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

12.1 Tipologia: fanghi da industria cartaria [030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie [010410] [010413], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]